

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4121 del 17/07/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n. 21/04 e s.m.i. - DGR n. 1795/2016. Aggiornamento per Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 rilasciata al gestore Cuore Pineta Soc. Agr. a r.l. per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento intensivo di suini (Punto 6.6 lettera b. Allegato VIII D.Lgs 152/06, Parte II) nell'installazione esistente sita in comune di Ravenna, Località Mandriole, Via Romea Nord n. 362
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4276 del 16/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/04 e s.m.i. - DGR n. 1795/2016.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
N. DET-AMB-2022-1526 DEL 28/03/2022 RILASCIATA AL GESTORE **CUORE PINETA SOC. AGR. A R.L.** PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (PUNTO 6.6 LETTERA B. ALLEGATO VIII D.LGS 152/06, PARTE II) NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ MANDRIOLE, VIA ROMEA NORD N. 362.

LA TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che con Determinazione n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al gestore **Cuore Pineta Soc. Agr. a r.l.**, avente sede legale in Via della Previdenza Sociale n. 2 - Reggio Emilia, P.I. 03079610352, per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo (punto 6.6, lettera b, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) svolta nell'installazione sita in comune di Ravenna, località Mandriole, Via Romea Nord n. 362;

VISTA la **comunicazione ex art. 29-nonies**, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore **Cuore Pineta Soc. Agr. a r.l.** (P.I. 03079610352) in data 14/05/2025 (acquisita al ns. PG/2025/90052 del 15/05/2025) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, comprensiva del versamento delle spese istruttorie dovute pari ad euro 250,00 effettuato in data 14/05/2025, inerente l'aggiornamento dell'AIA n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i. per modifica non sostanziale riguardante:

- variazione delle modalità di gestione effluenti zootecnici, da cessione totale a cessione parziale dei liquami con attivazione della fase di spandimento per una quota del 20% dei liquami prodotti;
- variazione delle modalità gestionali del bacino di stoccaggio in terra (lagone) n. 2 da funzione esclusivamente emergenziale a utilizzo ordinario;
- realizzazione della copertura di entrambi i bacini di stoccaggio in terra (lagoni), con materiale galleggiante (leca);
- aggiornamento della planimetrie con i sistemi di biosicurezza realizzati ai sensi di quanto previsto nel Piano di adeguamento, punto n. 1, dell'AIA n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, in cui in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la V^a Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

DATO ATTO che per il settore di attività IPPC in oggetto sono stati emanati:

- la *Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302* della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della *Direttiva 2010/75/UE*;
- il BRef "General principles of Monitoring" adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2003;
- il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea;

DATO ATTO altresì che per l'applicazione e la valutazione delle Conclusioni sulle BAT disposte per il settore allevamento sono state emanate dalla Direzione Tecnica di ARPAE le seguenti indicazioni applicative:

- *Determinazione n. Det-202-336 del 24/04/2020* avente ad oggetto "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida "Allevamenti Intensivi di pollame o di suini: schema Riesame AIA e Allegato tecnico" Rev. 0";
- *Determinazione n. Det-202-337 del 24/04/2020* avente ad oggetto "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida per l'applicazione e la valutazione delle Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame o di suini e ulteriori indicazioni applicative. Rev. 0.";

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, della L.R. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R.1795/2016 dal Responsabile del procedimento, con riferimento alla pratica ARPAE n. 17142/2025, emerge che:

- le modifiche proposte si configurano come modifica non sostanziale, ai sensi di quanto previsto nella *V Circolare Regionale del 01/08/2008 - PG/2008/187404* della Regione Emilia Romagna. In particolare, le modifiche rientrano nei casi di:
 - modifiche che richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, per revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA (variazioni delle modalità gestionali degli effluenti zootecnici da cessione totale a utilizzo agronomico di parte degli stessi, attivazione dell'utilizzo ordinario del bacino di stoccaggio n. 2, copertura del bacino di stoccaggio n. 2);
 - che non richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, per interventi riguardanti la mera attuazione di prescrizioni già contenute nell'atto (copertura del bacino di stoccaggio n. 1, realizzazione interventi di biosicurezza);
- le modifiche proposte riguardano principalmente la modifica delle modalità gestionali degli effluenti, che non comportano notevoli alterazioni ambientali negative rispetto a quanto già autorizzato per lo svolgimento dell'attività IPPC;
- in data 28/05/2025 questo Servizio ha provveduto a richiedere integrazioni documentali con nota ns. PG/2025/99072 del 28/05/2025, comunicando contestualmente la sospensione dei termini del procedimento;

- in data 28/06/2025 il gestore ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa, acquisita al ns. PG/2025/117764 del 30/06/2025. La documentazione trasmessa è risultata sufficientemente completa e dettagliata ai fini del riavvio dei termini del procedimento;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i.;

VALUTATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, emerge che:

- **in merito alla variazione delle modalità di gestione effluenti zootecnici**, è stata effettuata la verifica delle informazioni riportate nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, n. 38839 - Mod. n. 1 acquisita al ns. PG/2025/20189 del 31/01/2025, rilevando che risultano nella disponibilità aziendale sufficienti terreni per la gestione della quota di liquami destinata a spandimento (20%). Tale proposta viene accompagnata dall'efficientamento della fase di gestione dei liquami prevedendo l'adozione di tecniche BAT a media e alta efficienza per la gestione degli effluenti (copertura di entrambi i lagoni e iniezione profonda nell'attività di spandimento). Pertanto si accoglie la richiesta del gestore, il quale potrà procedere con l'attività agronomica fino ad un massimo del 20% dei liquami prodotti. Solo nel caso in cui intenda aumentare la quota di liquami da gestire in proprio, dovranno essere aggiornate le valutazioni riguardanti le emissioni in atmosfera e l'applicazione delle BAT di riferimento tramite comunicazione di modifica dell'AIA.
- **in merito alle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intera installazione (BAT 23)**, la variazione delle modalità gestionali degli effluenti, prevedono l'attivazione della fase di spandimento di una quota massima del 20% degli effluenti prodotti e l'utilizzo ordinario del bacino di stoccaggio n.2 (lagone), in precedenza utilizzato solo in casi emergenziali, previa realizzazione della copertura in materiale galleggiante. Viene anche realizzata la copertura del lagone n.1, come già previsto dall'AIA vigente. La stima delle emissioni in atmosfera di ammoniaca derivanti dall'intera installazione, effettuata dal gestore tramite Bat Tool Plus è la seguente:

Fasi di allevamento	Emissioni Stato attuale* con applicazione BAT		Emissioni Stato futuro** con applicazione BAT	
	Ammoniacca (t/a di NH ₃)	Metano (t/a di CH ₄)	Ammoniacca (t/a di NH ₃)	Metano (t/a di CH ₄)
Stabulazione	7,971	49,619	4,777	12,727
Trattamento	0		0	
Stoccaggio	3,647		1,805	
Spandimento	0		0,158	
TOTALI	11,618		6,740	
Abbattimento rispetto a REF	71,3%		83,3%	
*stoccaggio del 100% in lagone con crostone naturale e cessione a terzi 100%				
**stoccaggio del 100% in lagone con Leca, utilizzo agronomico di un massimo del 20% della quota effluenti prodotta, spandimento con iniezione profonda 20% liquami				

La nuova configurazione determina una riduzione delle emissioni totali di ammoniaca derivanti dalle varie fasi di allevamento. L'abbattimento generale delle emissioni nello stato futuro risulta del 83,3% rispetto al sistema di riferimento, ed evidenzia altresì una riduzione rispetto all'assetto precedentemente autorizzato (Stato attuale), pertanto si ritiene che la modifica non comporta significativi effetti negativi rispetto allo stato autorizzato in stretto riferimento alle emissioni di ammoniaca. La riduzione è data principalmente dalla realizzazione della copertura in leca di entrambi i bacini di stoccaggio. Inoltre, relativamente alla fase di stabulazione, si segnala una modifica nella dieta nutrizionale applicata che permette una maggiore riduzione di azoto escreto.

- **in relazione alle tecniche BAT utilizzate**, l'utilizzo agronomico di una quota di effluente prodotto, determina l'applicazione delle tecniche di spandimento agronomico degli effluenti di allevamento definite alle BAT 7, BAT 20, BAT 21 e BAT 22, tale per cui l'Azienda ha provveduto ad aggiornare il posizionamento aziendale in merito a tali tecniche precedentemente non applicate in quanto non pertinenti. Inoltre, viene aggiornata la posizione aziendale relativamente all'adozione di tecniche maggiormente performanti riguardanti la copertura dei bacini di stoccaggio in terra (lagoni) - BAT 17 - con la realizzazione della copertura in materiale galleggiante, Leca balls, e di conseguenza di tecniche di riduzione degli odori - BAT 13. Preso atto quindi delle dichiarazioni aziendali, si riscontra la conformità delle modifiche proposte a quanto previsto dal Documento BAT Conclusions emanato per il settore allevamenti;
- **in relazione alla conformità alle disposizioni impartite dal PAIR2030**, con stretto riferimento alle modifiche proposte, si evidenzia che

- la copertura dei bacini di stoccaggio con materiale galleggiante alla rinfusa è conforme a quanto previsto al capitolo 11.5.3.3 della Relazione Generale in quanto tecnica a media efficienza;
- lo spandimento tramite iniezione profonda a solchi chiusi è conforme a quanto previsto al capitolo 11.5.3.4 della Relazione Generale in quanto tecnica ad alta efficienza;
- **in relazione alla matrice odorigena**, si richiama il parere del competente SSA (acquisito al ns. PG/2025/34182 del 21/02/2025) relativo alla Relazione “Studio Odorigeno - Relazione Tecnica di Livello 2”, datata Novembre 2024, (ns. PG/2024/215505 del 28/11/24), successivamente integrata con Relazione “Studio Odorigeno - Relazione Tecnica di Livello 2”, datata Gennaio 2025 (ns. PG/2025/16082 del 27/01/2025). In sintesi lo studio mette a confronto l’assetto attuale aziendale con quello futuro post copertura dei bacini di stoccaggio, considerando comunque un uso emergenziale del lagone n. 2. Emerge una situazione critica per la concentrazione odorigena stimata presso il recettore R3 (recettore non residenziale con valore di accettabilità di 4 OUE/m3) e il recettore R5 (recettore non residenziale con valore di accettabilità di 2 OUE/m3) per i quali si individuano dei superamenti nello scenario attuale, mentre nello scenario di progetto, tali superamenti risultano mitigati dall’intervento di copertura della superficie di stoccaggio presso il recettore R5, e lievemente superati presso il recettore R3 (valore simulato di 4.24 OUE/m3 a fronte di un valore di accettabilità di 4 OUE/m3). Il superamento, previsto in entrambi gli scenari presso il recettore R3, risulta imputabile quasi esclusivamente all’effetto dei due lagoni nonostante la previsione di copertura delle superfici. Tuttavia, il superamento si può ritenere ammissibile, tenuto conto sia che il lagone n. 2 è in uso solo in emergenza (utilizzo saltuario) sia per l’assenza di segnalazioni di disagio olfattivo nella zona dell’allevamento, e fermo restando il completamento delle misure di mitigazione (copertura di entrambi i lagoni) in combinazione al mantenimento in buono stato delle barriere vegetative già presenti. La modifica proposta, quindi, rispetta le condizioni espresse nel succitato parere tecnico di SSA. Tuttavia, dal momento che variano le condizioni gestionali del lagone n. 2 (da uso emergenziale ad uso ordinario), si ritiene necessario, come anche anticipato nella nota ns. PG/2025/35823 del 25/02/2025 richiedere un aggiornamento dello studio dispersivo, individuando, qualora fossero confermati superamenti dei valori di accettabilità ai ricettori, le soluzioni impiantistiche e gestionali più adeguate per garantire il rispetto dei valori definiti dal DD MASE 309/2023 in tutti i ricettori, e l’eventuale proposta di monitoraggio delle sorgenti odorigene.
- relativamente agli adempimenti già previsti nell’AIA vigente riguardanti la **realizzazione delle opere di adeguamento alle norme di biosicurezza** relativi al posizionamento dell’area di disinfezione dei mezzi, alla zona filtro dotata almeno di un lavabo e alla ricollocazione della cella capi morti in adiacenza all’ingresso del sito (riferimento a Piano di adeguamento punto 1), si prende atto dell’esecuzione degli interventi e della trasmissione delle planimetrie aggiornate acquisite in tale sede (ns. PG/2025/90052 del 15/05/2025). **Con particolare riferimento allo scarico delle acque reflue dal lavandino**, si richiama quanto già disposto nella nostra nota datata 23/12/2024 PG/2024/234258 del 24/12/2024 pertanto **è fatto divieto di attivare lo scarico di acque reflue domestiche in assenza di idonea autorizzazione** allo scarico, o in assenza di parere riguardante la gestione del reflu. L’Azienda deve mantenere attive le misure adottate affinché sia inibito l’utilizzo del lavandino.

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell’Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all’aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA in essere;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Via Marconi n.14;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella “informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia (www.arpae.it);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del Responsabile del Procedimento amministrativo, Ing. Marcella Chiri, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE

DETERMINA

1. **di considerare** la variazione proposta in data 14/05/2025, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal gestore **Cuore Pineta Soc. Agr. a r.l.**, avente sede legale in Via della Previdenza Sociale n. 2 - Reggio Emilia, P.I. 03079610352 come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i.**;
2. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i., per le parti interessate, in relazione alle variazioni proposte come illustrate nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata il 14/05/2025 (acquisita al ns. PG/2025/90052 del 15/05/2025) e successivamente integrata con documentazione del 28/06/2025 (ns. PG/2025/117764 del 30/06/2025), argomentate in premessa e descritte di seguito in sintesi:
 - a. variazione delle modalità di gestione effluenti zootecnici, da cessione totale a cessione parziale dei liquami con attivazione della fase di spandimento per una quota fino al 20% dei liquami prodotti;
 - b. variazione delle modalità gestionali del bacino di stoccaggio in terra (lagone) n. 2 da funzione esclusivamente emergenziale a utilizzo ordinario;
 - c. realizzazione della copertura di entrambi i bacini di stoccaggio in terra (lagoni), con materiale galleggiante (leca);
 - d. adeguamenti alle norme di biosicurezza con realizzazione di aree disinfezione mezzi, spostamento della cella capi morti e zona filtro dotata di lavello, e aggiornamento planimetrie;
3. **di stabilire che è fatto divieto attivare lo scarico di acque reflue derivanti dalla zona filtro** (dotata di lavabo) in assenza di idonea autorizzazione, ovvero in assenza di parere positivo riguardante la gestione del refluo. Pertanto, l'Azienda deve mantenere applicate idonee misure affinché sia inibito l'utilizzo del lavandino al fine di non generare reflui (ad esempio eliminare collegamenti di scarico, chiusura dell'utenza dell'acqua, rimozione della bocca d'erogazione dell'acqua/miscelatore, ecc) fino all'ottenimento del parere;
4. **di stabilire** che il gestore, **entro 60 giorni dal rilascio del presente atto**, deve presentare un **aggiornamento dello studio dispersivo delle emissioni odorigene** che tenga conto dell'utilizzo ordinario del bacino di stoccaggio n. 2, oltre che delle mitigazioni adottate, individuando, qualora fossero confermati i superamenti dei valori di accettabilità ai ricettori (con particolare riferimento al recettore R3), le soluzioni impiantistiche e gestionali più adeguate per garantire il rispetto dei valori definiti dal DD MASE 309/2023 per tutti i ricettori. Lo studio può essere completato anche con l'eventuale proposta di monitoraggio delle sorgenti odorigene;
5. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i., in relazione alle modifiche, come di seguito riportato:
 - a) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – **Capitolo C2.1 - Emissioni in atmosfera, viene integrato con lo stato modificato** come di seguito rappresentato:

C2.1 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Assetto attuale

Come descritto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i.

Assetto modificato con comunicazione del 14/05/2025

Stima delle emissioni di ammoniaca e metano dall'intera installazione

A fronte dell'attivazione dell'attività di spandimento agronomico di una quota dei liquami prodotti (fino ad un massimo del 20% degli effluenti prodotti), l'Azienda ha previsto la copertura con leca di entrambi i bacini di stoccaggio, e l'effettuazione dello spandimento con iniezione profonda per l'intera quota dei liquami gestiti sui propri terreni.

Per la stima delle emissioni di ammoniaca e metano è stato utilizzato il software BAT-Tool Plus, modello di calcolo delle emissioni totali annue in atmosfera derivanti dalle diverse fasi di allevamento predisposto dal CRPA di Reggio Emilia e riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna.

Il gestore in applicazione della BAT 23 – Riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo, ha effettuato il calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca

confrontando le emissioni derivanti sia dallo stato attuale sia dallo stato di progetto con quelle dello stato di riferimento (senza applicazione di BAT). Si riportano di seguito i dati ottenuti basati sulla potenzialità massima di allevamento (Rif. Rapporto Bat Tool Plus del 28/06/2025).

Fasi di allevamento	Stato di riferimento (senza BAT)		Emissioni Stato attuale* con applicazione BAT		Emissioni Stato futuro** con applicazione BAT	
	NH ₃ (t/a)	CH ₄ (t/a)	NH ₃ (t/a)	CH ₄ (t/a)	NH ₃ (t/a)	CH ₄ (t/a)
Stabulazione	15,255	49,619	7,971	49,619	4,777	12,727
Trattamento	0		0		0	
Stoccaggio	8,242		3,647		1,805	
Spandimento	16,923		0		0,158	
TOTALI	40,420		11,618		6,740	
Abbattimento rispetto a REF	0%		71,3%		83,3%	
*stoccaggio del 100% in lagone con crostone naturale e cessione a terzi 100%						
**stoccaggio del 100% in lagone con Leca, utilizzo agronomico di un massimo del 20% della quota effluenti prodotta, spandimento con iniezione profonda						

La nuova configurazione determina una riduzione delle emissioni totali di ammoniaca derivanti dalle varie fasi di allevamento. L'abbattimento generale delle emissioni risulta del 83,3% rispetto al sistema di riferimento, ed evidenzia altresì una riduzione rispetto all'assetto precedentemente autorizzato (stato attuale). La riduzione è data principalmente dalla realizzazione della copertura in leca di entrambi i bacini di stoccaggio e all'applicazione di una gestione nutrizionale maggiormente performante.

La modifica proposta prevede inoltre il ripristino dell'uso ordinario del bacino di stoccaggio (lagone) n. 2, e non più limitato ai casi emergenziali, motivo per cui viene realizzata la copertura. La copertura con Leca è presente anche nel bacino n. 1.

I liquami vengono avviati ai bacini tramite condotta interrata che sbocca al di sotto del pelo libero, in modo da non creare fratture alla copertura. Il liquame può essere inviato direttamente al bacino n.1 oppure al bacino n.2, in base al livello di riempimento degli stessi. Il livello del liquame si mantiene comunque sempre al di sotto del franco di sicurezza. Il volume di liquame inviato ai bacini di stoccaggio può essere monitorato tramite contatore volumetrico.

Coperture in cemento - amianto

Nel corso degli anni sono stati effettuati interventi di bonifica sulle coperture in eternit presenti nel sito, tale per cui attualmente solo il fabbricato n.6 ha una copertura in fibrocemento. L'Azienda provvede alla periodica valutazione dello stato di conservazione dell'eternit, ai sensi della normativa settoriale vigente in materia. Con la gradualità più opportuna, in accordo con il Servizio preposto AUSL, verrà previsto l'ultimo intervento di bonifica.

- b) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – **Capitolo C2.2 - Prelievi e scarichi idrici**, viene integrato con lo stato modificato come di seguito rappresentato:

C2.2 – PRELIEVI E SCARICHI IDRICI

Assetto attuale

Come descritto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i.

Assetto modificato con comunicazione del 14/05/2024

L'Azienda ha provveduto ad effettuare interventi di adeguamento alle norme di biosicurezza negli allevamenti, al fine di contrastare la diffusione di patologie che possono colpire gli allevamenti suinicoli.

Nel sito sono quindi presenti n. 2 piazzole di disinfezione dei mezzi, poste in adiacenza ai due accessi aziendali (uno in Via Corriera Antica e uno sulla Via Romea Nord), realizzate su aree impermeabili in cemento e dotate di pozzetto di raccolta di eventuale percolato. La disinfezione avviene tramite arco di disinfezione in entrambe le aree. Le acque di risulta dalle operazioni di disinfezione devono essere gestite come rifiuti, in conformità alle modalità definite dal criterio di deposito temporaneo.

In corrispondenza dell'accesso posto sulla Via Romea Nord è stata spostata la cella dei capi morti, al fine di rendere più agevole il ritiro delle carcasse. E' inoltre stata posizionata una zona filtro all'interno di un locale prefabbricato, dotata di lavello. Attualmente l'uso del lavello è interdetto, in quanto le modalità di gestione delle acque reflue sono in fase di definizione. Il gestore è pertanto tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non si generino acque reflue, o sia attivato lo scarico prima dell'ottenimento della necessaria autorizzazione.

La Planimetria di riferimento del nuovo assetto aziendale è la Planimetria generale (Tav. 1) dell'installazione, data 28/06/2023 e la Planimetria della rete idrica (Tav. 2), datata 28/06/2023, entrambe acquisite da ARPAE al PG/2025/90052 del 15/05/2025.

- c) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C - **Capitolo C3.1 - Confronto con le BAT Conclusion** - Settore allevamenti, **viene integrato con lo stato modificato** come di seguito rappresentato:

Assetto modificato con comunicazione del 14/05/2024

BAT 7 – Riduzione delle emissioni di acque reflue		
BAT 7c	Applicata	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carro botte, iniettore ombelicale. <i>Parte degli effluenti vengono distribuiti direttamente dal gestore con carrobotte interrattore</i>

BAT 13 – Emissioni di odori		
Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni degli odori		
BAT 13b	Applicata	Usare un sistema di stabulazione adeguato. <i>Gli effluenti prodotti nella fase di stabulazione sono allontanati immediatamente dai ricoveri. Le superfici di stabulazione sono tenute il più possibile asciutte. I mangimi sono disponibili nelle mangiatoie.</i>
BAT 13c	Applicata	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante applicazione di tecniche adeguate. <i>Disperdere l'aria di stabulazione sui lati opposti al ricettore. Mantenere il posizionamento delle aperture laterali in modo che il deflusso sia verso l'alto e non orizzontale al fabbricato.</i>
BAT 13g		Utilizzare una adeguata tecnica per lo spandimento agronomico degli effluenti.
BAT 13g.1	Applicata	Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame. <i>Per la quota di effluente gestita in proprio, l'Azienda applica l'iniezione profonda.</i>
BAT 13g.2	Applicata	Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile <i>Per la quota di effluente gestita in proprio, l'azienda effettua l'interramento contestuale allo spandimento.</i>

BAT 17 – Emissioni da stoccaggio di liquame (vasche in terra – lagoni)		
BAT 17a	Applicata	Minimizzare il rimescolamento del liquame. <i>Il rimescolamento non viene effettuato.</i>
BAT 17b	Applicata	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante. <i>Entrambi i bacini di stoccaggio sono coperti con materiale galleggiante (8-10 cm Leca). Non vi è rimescolamento e il riempimento avviene al di sotto del pelo libero.</i>

BAT 20 – Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento Tecniche per la riduzione di azoto , fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque		
BAT 20 (a-b-c-d-e-f-g-h)	Applicata	Lo spandimento della quota di effluente non ceduta avviene con carbotte munito di interruttore a ripper. I calcoli dei quantitativi per unità di superficie vengono effettuati considerando, oltre che le condizioni pedologiche e climatiche, anche i MAS, le fasi fenologiche e lo sviluppo vegetativo delle colture. Gli spandimenti avvengono nel rispetto del Reg.Reg. n. 2/2024. Si ritengono applicate tutte le tecniche.

BAT 21 – Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento Tecniche per la riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca da spandimento liquame		
BAT 21 (a-b-c-e-d)	Applicata	Tecnica a: La quota di effluente prodotto ed avviato a spandimento sui propri terreni, viene distribuito solo con carbotte e interrimento contestuale. Tecnica c: L'iniezione superficiale (solchi aperti) è applicata alle sole colture in atto che lo consentono senza subire danni Tecnica d: L'iniezione profonda (solchi chiusi) è applicata in presemina o post raccolta

BAT 22 – Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento Tecniche per la riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca da spandimento		
BAT 22	Applicata	Per la quota di effluenti utilizzati dalla ditta sui propri terreni, avviene l'interrimento contestuale allo spandimento, quindi nel rispetto dell'intervallo 0-4 ore definito dalla tecnica BAT.

DETERMINA inoltre

6. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con Determinazione n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i.;
7. **di mantenere fissato il termine di validità dell'Autorizzazione** n. Det-Amb-2022-1526 del 28/03/2022 e s.m.i. **al 28/03/2032**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatto salvo che la presente Determinazione è comunque soggetta a Riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, comma 4) del D.Lgs. 152/06, Parte II;
8. **di stabilire che** la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure di fine vita dell'installazione;
9. **di stabilire che** il presente atto diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna, o chi ne fa le veci;
10. **di inviare**, ai sensi della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1795/2016, il presente atto alla Ditta, al Comune e ad eventuali Enti interessati per il tramite dello SUAP territorialmente competente;
11. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;
12. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

13. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE
AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.